

SUPSI

Decisione esecutiva della Direzione SUPSI del 30 aprile 2020 sullo svolgimento delle certificazioni nella Formazione continua

Approvato dalla Direzione della SUPSI il 30 aprile 2020

*Campo di applicazione, entrata in vigore, durata***Art. 1**

La presente decisione disciplina le eccezioni alle basi giuridiche esistenti nelle disposizioni normative della formazione continua presso la SUPSI e specificamente dei programmi CAS/DAS/MAS/EMBA e di tutti i corsi brevi che rilasciano ECTS, con lo scopo di applicare le misure indirizzate alle scuole del post obbligo, notificate dal Cantone e dalla Confederazione per combattere il coronavirus nella popolazione studentesca interessata. Per tutto quanto qui non codificato valgono le disposizioni dei Regolamenti e altre normative in vigore.

L'obiettivo di queste nuove disposizioni transitorie è di ridurre quanto più possibile gli effetti negativi sullo sviluppo dei programmi dei corsi di formazione continua e sulla loro continuazione fino al diploma finale per gli studenti iscritti.

La presente decisione si applica agli esami e lavori finali di diploma riferiti ai cicli di studio di formazione continua e ai corsi brevi che rilasciano ECTS, iniziati nel periodo 2019-2021.

La Commissione formazione continua, di seguito ComFC, decide in merito alla durata della presente decisione esecutiva e delle sue eventuali modifiche, coerentemente con le misure speciali applicate dalla SUPSI.

Questa decisione esecutiva si applica anche alle scuole affiliate nei suoi principi; le regole specifiche di attuazione delle misure adottate sono indicate anche nei loro regolamenti.

Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal sesso.

Art. 2

I programmi di formazione su misura sono esclusi poiché contengono disposizioni concordate con i partner committenti e di progetto.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore al momento della sua emanazione e conferma la validità delle misure prese finora sullo svolgimento delle prove di certificazione FC. Sono confermati tutti i provvedimenti adottati a far tempo dal 1 marzo 2020 al 30 aprile 2020 compresi e le relative eccezioni concesse.

*Svolgimento dei corsi***Art. 4**

La formazione in presenza è sospesa fino alla revoca delle relative misure del Consiglio federale e delle corrispondenti misure esecutive cantonali, e sostituita con la modalità di insegnamento a distanza secondo le indicazioni di ciascun responsabile di programma concordate con il Responsabile della FC dipartimentale.

La formazione in presenza, secondo formule da stabilire, sarà di regola reintrodotta gradualmente dopo la revoca/modifica delle misure del Consiglio federale e di quelle esecutive cantonali.

Il Responsabile della FC dipartimentale, sentiti i responsabili dei corsi a livello di ambito e prodotto, entro fine luglio 2020 deciderà quali eventuali e ulteriori cambiamenti potranno essere introdotti, per continuare a integrare forme di flessibilità all'accesso da remoto ai corsi in combinazione con la formula principale di erogazione in aula.

Esami

Art. 5 Prova di esame

- 1) Le modalità d'esame, i crediti e i requisiti di ammissione agli esami possono essere adattati dai responsabili dei corsi previo accordo con il Responsabile della FC dipartimentale qualora non sia più ragionevole o possibile condurre l'esame nella forma inizialmente prevista dal programma del corso inizialmente stabilito.
- 2) Se il cambiamento dovesse riguardare esclusivamente la modalità di erogazione dell'esame attraverso il ricorso a strumenti e piattaforme digitali, gli studenti dovranno essere preventivamente informati prima della sessione e dovranno essere impartite loro le istruzioni su come accedere e procedere. Qualora dovessero essere richiesti, verranno messi a disposizione degli studenti gli eventuali test tecnici di funzionamento necessari.
- 3) Qualora il cambiamento della modalità d'esame dovesse eccezionalmente toccare in modo importante anche i contenuti e gli obiettivi delle verifiche, i responsabili dei corsi coinvolti, previo accordo con il Responsabile della FC dipartimentale, dovranno acquisire in forma digitale il consenso scritto degli studenti che certificheranno la sessione di esame.
- 4) Un rinvio delle date degli esami all'anno successivo è giustificato in generale nei casi di corsi della FC il cui svolgimento sia stato sospeso fino a data da definire e per ragioni di pubblica utilità e servizio nelle misure di protezione, e in tutti quei casi dove le certificazioni sono collegate a esami ulteriori di competenza di enti formatori federali che hanno già programmato rinvii delle sessioni.

Art. 6 Modalità di certificazione previste per gli esami

In questo regime transitorio sono state previste le seguenti modalità d'esame:

- 1) Prove scritte:
 - a. Moduli di esame erogati in forma digitale, le cui modalità sono decise e comunicate dal responsabile del corso o dell'ambito o dell'Istituto o Centro di competenza, previo accordo con Responsabile della FC dipartimentale.
 - b. Esami in presenza svolti in casi particolari ed eccezionali, laddove la prova non possa oggettivamente essere eseguita a distanza. Essi possono aver luogo esclusivamente previa autorizzazione richiesta al Direttore del Dipartimento da parte del Responsabile della FC dipartimentale e fatta salva l'osservanza delle misure Covid-19 di protezione speciali previste dalle autorità federali e cantonali.
 - c. Le decisioni sulla forma in cui si devono svolgere le prove scritte devono essere prese entro 15 giorni dalla data prevista della prova scritta, da parte del responsabile del corso e di concerto con il Responsabile della FC dipartimentale.
- 2) Esami orali e presentazioni di progetti e prove di simulazione
 - a. Esami orali, quali interrogazioni individuali o di gruppo, sono possibili secondo le indicazioni sulle piattaforme e strumenti digitali di riferimento, stabilite dal responsabile del corso nei termini di preavviso di 15 giorni dal loro svolgimento.
 - b. Presentazioni di progetto e prove di simulazione nella forma prevista da sottoporre nella sessione digitale d'esame oppure attraverso la registrazione preventiva da trasmettere prima della certificazione al docente esaminatore. Queste prove orali possono essere individuali o a gruppi.
Per la presentazione di progetti particolarmente complessi che per la loro efficacia possono avvenire esclusivamente nella modalità in presenza, vale quanto stabilito per le prove scritte all'art. 6.1.b.

Art. 7 Modalità di certificazione previste per le tesi e progetti pratici finali assolti tutti gli esami dei moduli del programma di Formazione Continua

1) Presentazione di lavori scritti individuali o di gruppo:

la presentazione del lavoro scritto avviene tramite trasmissione digitale secondo le modalità indicate dal responsabile del corso.

2) Esecuzione di lavori scritti ad alto contenuto pratico (es. indagini pratiche, sviluppo di soluzioni a problemi, simulazioni, test per perizie, etc.):

se il lavoro scritto non può essere eseguito per mancanza di accessibilità alle infrastrutture di laboratorio o dell'azienda o organizzazione di appartenenza dello studente, la Commissione d'esame o il responsabile delegato, può adattare il compito e il contenuto della prova salvaguardandone l'adeguatezza rispetto agli obiettivi valutativi stabiliti dal programma del corso. Qualora tale adattamento cambi radicalmente l'oggetto del lavoro pratico, può essere concessa allo studente o al gruppo di studenti un prolungamento del periodo di elaborazione.

Art. 8 Sicurezza nella somministrazione degli esami**Monitoraggio remoto**

Di regola, durante lo svolgimento delle prove scritte in modalità a distanza saranno adottati strumenti di monitoraggio del comportamento degli studenti durante la durata di sessione d'esame. Agli studenti ne sarà data preventiva informazione, con le eventuali istruzioni tecniche del caso.

Prova d'identità

Per tutte le tipologie di esami somministrati a distanza, sarà in ogni caso verificata l'identità dello studente secondo istruzioni fornite al momento della sessione.

Art. 9 Diritti d'autore e diritti personali

Alle modalità di formazione e di certificazione sopradescritte si applicano anche i diritti d'autore e i diritti personali, nonché il diritto alla propria immagine e al suono online.

Materiale scritto, video e altro materiale didattico basato sui portali di apprendimento e nelle lezioni di Formazione a distanza, sono di proprietà della SUPSI e non possono essere trasmessi a terzi.

La Direzione della SUPSI il 30.04.2020

Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

La Direttrice della Formazione Continua, Nadia Bregoli